



Estratto del verbale della seduta del 7 giugno 2023

DELIBERAZIONE N. 114

Oggetto:

Approvazione delle modificazioni dell'articolo 22 dello statuto della società partecipata Trentino School of Management soc. cons. a r.l.

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vicepresidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vicepresidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

Ufficio affari generali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che Trentino School of Management, in sigla TSM, è una società consortile a capitale interamente pubblico costituita nel 2002, nella cui compagine sociale sono presenti la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'Università degli Studi di Trento. L'oggetto sociale prevalente della società è la formazione permanente del personale, svolta a beneficio delle amministrazioni pubbliche socie;

Dato atto che con propria deliberazione n. 260 di data 31 ottobre 2017 è stato autorizzato l'acquisto dalla Provincia Autonoma di Trento di una quota del capitale di Trentino School of Management soc. cons. a r.l. pari al 19,5% del capitale sociale, successivamente formalizzato con atto notarile di data 20 dicembre 2017, registrato a Trento il 16 gennaio 2018 al n. 544; ciò al fine di avvalersi dei servizi di TSM per svolgere i propri fini istituzionali e in particolare per promuovere la crescita professionale delle risorse umane dell'Ente, offrendo così servizi di alta qualità alla collettività amministrata;

Richiamati gli articolo 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano l'aggiudicazione di appalti pubblici mediante l'istituto di origine pretoria dell'*in house providing*;

Richiamata la convenzione per la *governance* della società stipulata tra le amministrazioni socie e finalizzata all'esercizio del controllo analogo in forma congiunta, il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n. 145 di data 30 luglio 2018 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 112 di data 16 giugno 2021;

Considerato che con determinazione n. 65234 di data 8 settembre 2021 (ID 1113), protocollo ANAC n. 79160, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad iscrivere la Regione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento a Trentino School of Management soc. cons. a r.l.;

Acquisita la nota della società di data 30 maggio 2023, prot. 16008-A, con la quale viene trasmessa la proposta di modificazione statutaria che è già stata oggetto di approvazione da parte del Comitato di indirizzo istituito dal patto parasociale e da parte dell'organo amministrativo della società;

Letta la proposta di modifica dello statuto sociale relativa all'articolo 22, rubricato "*Organo di amministrazione*";

Rilevato che la proposta non incide negativamente sulla *governance* di Trentino School of Management soc. cons. a r.l. e sull'esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte della Regione e degli altri enti pubblici che compongono la compagine sociale;

Ritenuto dunque di approvare il nuovo testo dell'articolo 22 dello statuto di Trentino School of Management soc. cons. a r.l., autorizzando il Presidente della Regione, o un suo delegato, ad intervenire all'assemblea straordinaria della società per l'approvazione delle citate modifiche statutarie ed esprimere in merito voto favorevole;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare il nuovo testo dell'articolo 22 dello statuto di Trentino School of Management soc. cons. a r.l., come formulato nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Regione, o un suo delegato, ad intervenire all'assemblea straordinaria della società di prossima convocazione per l'approvazione delle citate modifiche statutarie ed esprimere in merito voto favorevole;
3. di consentire che, in sede di approvazione assembleare, vengano apportate al testo proposto eventuali modificazioni di carattere non sostanziale.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di sessanta giorni, ai sensi degli articoli 29 e ss. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti
firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Art. 22
Organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120. L'Amministratore Unico, se nominato, è designato congiuntamente dai soci pubblici e svolge le funzioni statutarie dell'Organo di Amministrazione e del Presidente dello stesso. Nel caso di nomina dell'Organo di Amministrazione le designazioni dei membri saranno le seguenti: un componente è designato dall'Università degli Studi di Trento, uno dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed i rimanenti dalla Provincia autonoma di Trento.

I Soci garantiscono con riferimento alle designazioni di rispettiva competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal Codice Civile.

La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è effettuata con pec, lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

L'Organo di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente della riunione è assistito da un Segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, che redige il relativo verbale.

Per la validità della riunione dell'Organo di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante

mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se richiesto dalla legge; altrimenti possono trovarsi in luoghi diversi e la riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trova il verbalizzante, che invierà il verbale al presidente, per approvazione e firma (anche digitale) nel più breve tempo possibile;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti.

In caso di cessazione della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Organo ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- 1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica per l'amministratore nei cui confronti

sopravviene una delle condizioni di cui sopra.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organo di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.